

Le fatture dei CTU in una commedia degli equivoci

Compensi dovuti ai CTU nell'ambito di procedimenti civili. Circolare ADE 9/E/2018. Note del Ministero Giustizia DGAC n. 188994 del 26/09/2016 e n. 27887 del 8/02/2019

In attesa della comunicazione degli esiti dell'interlocuzione avviata con Agenzia delle Entrate sulle previsioni della circolare ADE n. 9 del 7 maggio 2018, si registrano notevoli criticità nel seguire le indicazioni di accettare le fatture elettroniche intestate all'Ufficio Giudiziario dai CTU nominati nel corso dei procedimenti civili, impartite le note del Ministero della Giustizia n. 188994 del 26 settembre 2016 e n. 27887 del 8 febbraio 2019¹.

Rispetto alle indicazioni provvisorie² è necessario al riguardo dare intanto conferma che il codice IPA da utilizzare sia quello dedicato alle spese di giustizia e che le fatture siano da accettare anche nel caso in cui non risultino già pagate³, ferma rimanendo l'esigenza della espressa indicazione che *“il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione”*⁴.

Sono inoltre necessarie istruzioni circa le modalità di redazione, gestione e trasmissione delle fatture o di altro documento (elettronico o meno) da osservare da parte dei CTU nei confronti dei soggetti onerati del pagamento, precedenti alla trasmissione all'Ufficio Giudiziario, e che rilevino al fine di qualificare le stesse complete *“dal punto di vista formale”*⁵.

¹ Il Ministero della Giustizia ha rappresentato la “necessità che gli Uffici giudiziari accettino le fatture trasmesse in conformità con le previsioni della citata circolare dell'Agenzia delle entrate, a condizione che, ovviamente, le stesse siano complete dal punto di vista formale, recando in particolare l'espressa indicazione che il pagamento è a carico della parte (specificamente individuata) e non dell'Amministrazione.

Tali fatture dovranno essere poi comunicate al competente funzionario delegato alle spese di giustizia, il quale provvederà a chiuderle utilizzando la funzione "dichiarazione di pagamento/chiusura debito" del sistema di gestione contabile SICOGE, in modo da evitare che gli importi delle fatture stesse appaiano, erroneamente, come debiti inestinti dell'Amministrazione sulla piattaforma di certificazione del credito.

Per l'Amministrazione “Giova infine precisare che, essendo l'Amministrazione della giustizia senz'altro estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore (il CTU) e debitore (la parte in causa tenuta al pagamento), essa non assume la qualifica di sostituto d'imposta in relazione al pagamento dell'importo fatturato e non è, pertanto, soggetta ad alcun adempimento fiscale (quali il versamento della ritenuta d'acconto e il rilascio della certificazione unica).”

² Sollecitate da quesiti e appelli pervenuti dai dirigenti degli Uffici Giudiziari, di cui ha dato conto Walter Gaetano Caglioti il 2 ottobre 2018 in “Consulenti tecnici d'ufficio: fatturazione e relativi adempimenti degli Uffici Giudiziari alla luce dei recenti indirizzi ministeriali in “Diritto.it”.

³ Ciò soprattutto in considerazione del fatto che molti soggetti debitori non provvedono al pagamento sulla scorta delle “note pro-forma”.

⁴ A riguardo si riporta il link al documento licenziato in data 18 gennaio 2019 dall'Ordine dei Commercialisti di Bologna, ove sono indicate le diciture da apporre sulle fatture elettroniche da parte dei CTU. Andrebbe chiarito se dette diciture, che danno atto di un pagamento già intervenuto, siano necessarie o se invece può bastare l'indicazione consigliata dal Ministero.

⁵ In particolare, occorre sapere 1) se deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento 2) se debbano essere controllati i dati relativi alla ritenuta, all'IVA, al bollo virtuale e al corretto regime fiscale (ivi incluso il controllo, in caso di regime ordinario, dell'applicazione della ritenuta d'acconto); 3) se debbano essere rifiutate in caso di arrotondamento dell'imponibile; 4) quali siano gli eventuali adempimenti di controllo formale, quando il giudice assegni un fondo spese provvisoriamente a carico solidale delle parti.

Questa vicenda, una vera e propria commedia degli equivoci, si trascina dal mese di maggio del 2018 ed è stata oggetto di una interrogazione parlamentare (v. pag. 63 e segg.) senza che a tutt'oggi l'interlocuzione in corso tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate abbia avuto esito.

Può essere utile ripercorrerne i principali passaggi.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 9/E/2018, relativa alle modifiche dello split payment, si è occupata dei compensi dovuti ai soggetti operanti su incarico del giudice, sostenendo in una ottica dichiarata di semplificazione, la non applicabilità al pagamento dei CTU del meccanismo di scissione del pagamento dell'IVA.

Se non ché, in precedenza, detto meccanismo era stato applicato soltanto ai pagamenti effettuati dall'Ufficio Giudiziario nel corso di processi penali o di procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato. Non di certo a quelli delle parti delle cause civili ai CTU.

Le complicazioni maggiori si sono avute per un altro passaggio, nel quale si è affermato: “il CTU deve ritenersi obbligato ad esercitare la rivalsa ex art. 18 del D.P.R. n. 633 del 1972 e ad emettere fattura ai sensi del successivo art. 21 del citato D.P.R. nei confronti dell'Amministrazione della giustizia,” in cui si evidenzia, tuttavia, che “la “solutio”, avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice”.

Il comunicato stampa, relativo alla detta circolare, ancora presente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate [a questo link](#) comporta perplessità anche maggiori, quando dice testualmente “il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice”.

In realtà il pagamento non è effettuato dalla Amministrazione della Giustizia, in quanto il provvedimento del giudice lo pone sin dall'origine a carico della/e parte/i in causa, che lo esegue direttamente verso il CTU, senza il tramite dell'Ufficio Giudiziario.

A queste imprevedibili conclusioni, che travolgevano una prassi pluridecennale mai contestata, la circolare ADE 9/E/2018 arrivava richiamando una precedente circolare del Ministero del Finanze, la n. 9 del 1982 (all. 3), che sul punto va letta in senso opposto, conferendo la stessa facoltà al CTU di emettere la fattura nei confronti della parte onerata del pagamento.⁶

L'intestazione e trasmissione della fattura all'Ufficio Giudiziario ha comportato per di più, già dallo scorso anno, la obbligatorietà della emissione e lavorazione elettronica.

⁶ In tal senso Marcello Maria De Vito “Fatture elettroniche del Ctu al Tribunale, il nodo delle detrazioni” in Quotidiano del Fisco del Sole24ore nel punto in cui si dice: “Innanzitutto non ha convinto il richiamo alla circolare 9/1982 che, in verità, concedeva la facoltà di emettere fattura nei confronti o della parte o dell'ufficio giudiziario.” Nella prassi, i CTU hanno sempre emesso la fattura nei confronti della parte e tale comportamento non è mai stato censurato dall'Agenzia.”

Ciò in senso difforme da quanto in precedenza indicato in una risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate, la n. 88/E del 2015⁷, in risposta ad un interpello dell'INPS relativo ai compensi dei medici CTU. Con detto interpello, in particolare, l'Istituto domandava se detti compensi andassero assoggettati ad IVA, con eventuale fatturazione elettronica verso l'INPS. Nella risposta l'ADE aveva distinto le consulenze fatte nel corso del processo penale da quelle fatte nel corso del processo civile, per giungere alla conclusione che queste ultime avrebbero dovuto, in presenza degli altri presupposti di legge, essere fatturate elettronicamente all'INPS (e non all'Ufficio Giudiziario)⁸.

Nella successiva circolare 9/E/2018 l'ADE ha invece concluso, nel senso che la fattura del CTU debba essere intestata all'Ufficio Giudiziario, non essendo -si è argomentato- le parti in giudizio comprese nel "sinallagma commissione-prestazione", identificato tra Amministrazione della Giustizia e il CTU.

Questi risultati sono in contrasto, non soltanto con le precedenti indicazioni della stessa Agenzia delle Entrate, quanto anche con il consolidato orientamento in materia della Corte di Cassazione, che valorizza la circostanza che il pagamento al CTU sia effettuato, per disposizione del giudice, dalle parti, cui pertanto le fatture debbono essere intestate.⁹

Nel processo civile, governato dal principio dispositivo, e in particolare nell'ambito dell'assunzione dei mezzi di prova, la CTU viene spesso richiesta dalle parti in causa, pur essendo disposta dal giudice. Il mandato al CTU è conferito, ad un tempo, nell'interesse superiore della giustizia e **di quello comune delle parti**.

La tesi contraria sta comportando anche "evidenti problematiche in ordine alla corretta applicazione delle norme sull'IVA, con particolare riferimento ai principi della rivalsa e della detrazione"¹⁰.

Non risulta infatti intervenuta alcuna modifica normativa che autorizzi la deroga al principio di neutralità dell'IVA e impedisca, se del caso, la sua detrazione. Le stesse norme in materia di

⁷ Risoluzione del 19 ottobre 2015 reperibile a [questo link](#).

⁸ L'Ade era allora giunta alla conclusione che "Quanto alle prestazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, ove l'attività di consulenza sia svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, il relativo reddito dovrà essere assoggettato al regime proprio del reddito di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR. Con la conseguente applicabilità della disciplina prevista per i redditi di natura professionale dell'articolo 54 del TUIR che implica, sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, non solo il necessario possesso (o apertura) della partita IVA, ma anche l'obbligo di fatturazione elettronica (laddove chi eroga i compensi abbia la qualifica soggettiva indicata nella citata circolare n. 1/DF del 2015)".

⁹ Si veda ad esempio Cass. n. 1023/2013, ove si dice che la "finalità propria della consulenza di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche competenze, secondo cui la prestazione dell'ausiliare deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti.". Si veda anche l'ordinanza di Cassazione civile n. 23522/2014 secondo cui il compenso del CTU "è posto a carico solidalmente di tutte le parti, restando solo i rapporti interni tra queste regolati dal principio della soccombenza".

¹⁰ In tal senso il già citato "L'emissione della fattura per l'onorario del CTU: è necessario un coordinamento tra norme civilistiche e fiscali" di Stefano d'Orsi e Stefania Praticchizzo reperibile a questo [link](#).

distrazione delle spese legali, sebbene rendano complessa l'applicazione dei meccanismi della rivalsa e della detrazione, non possono alterare i principi generali dell'IVA, né influire, in senso modificativo, sulla normativa tributaria¹¹.

Anche ove si ritenesse di insistere nel richiedere che la fattura sia intestata all'Ufficio Giudiziario, questa andrebbe comunque inoltrata telematicamente alla parte che eroga il compenso, tenuta ai conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

Diversamente, si verificherebbe l'effetto paradossale che chi paga debba farlo sulla scorta di una copia (anche cartacea?), mentre l'Ufficio Giudiziario (non chiamato a pagare) sarebbe tenuto a ricevere una fattura elettronica.

Attesi le richieste di chiarimento che stanno pervenendo e i problemi di natura contabile, organizzativa e fiscale causati, pare necessario, in conclusione, sollecitare l'Agenzia delle Entrate, affinché riveda le indicazioni fornite.

La problematica dell'emissione e intestazione della fattura per l'onorario liquidato al CTU può trovare, infatti, una soluzione ragionevole consentendo che il consulente continui ad emettere la fattura a carico della/e parte/i obbligata/e, come da decreto di liquidazione del giudice, in modo da poter poi procedere a detrarre quanto corrisposto a titolo di IVA.

A dispetto delle intenzioni di semplificazione proclamate dalla Agenzia delle Entrate, queste ulteriori migliaia (per ogni ufficio giudiziario) di fatture dei CTU nelle cause civili¹² in arrivo sul programma informatico Sicoge¹³ rappresenterebbero, infatti, un aumento di questo specifico carico di lavoro stimabile nel 60-80%.

E sarebbero così certi i ritardi nel pagamento delle fatture per le spese relative allo svolgimento del processo penale e del processo civile, limitatamente a quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato¹⁴, carico, quello sì, che deve continuare a gravare sugli Uffici Giudiziari.

Milano, 22 febbraio 2019

Nicola STELLATO¹⁵

¹¹ In tal senso la Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 3544/1982.

¹² Possono essere anche più d'una per consulenza, per gli acconti e la ripartizione dell'onere tra le varie parti in causa.

¹³ Stimabili per il Tribunale di Milano, ad esempio, in 7.500 circa, all'anno.

¹⁴ Nel 2018 sono pervenute, sempre per il Tribunale di Milano 8.465 fatture per questa tipologia di spese, trasmesse da consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, ecc..

¹⁵ Dirigente del Ministero della Giustizia preposto al Tribunale di MILANO, Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia presso lo stesso Ufficio.